



CITTÀ DI MORBEGNO

(PROVINCIA DI SONDRIO)

Deliberazione numero: **52**

In data: **14/10/2024**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO STATUTARIO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici del mese di Ottobre, alle ore 20.00, presso la sala consiliare, su invito del Sindaco contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto dall'art. 11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:

	Presente
DEL NERO Patrizio	SI
RUGGERI Andrea	SI
PERLINI Bruna	NO
MAZZOCCHI Cesare	SI
PERLINI Annalisa	SI
OFFREDI Vanessa	SI
MORETTO Lidia	SI
MAGONI Gabriele	SI
CIAPPONI Giorgio	SI
PANIGA Fabiano	SI
ROMANO Luca	SI
GUSMEROLI Anna	SI
MARCHINI Franco	SI
NAVA Simona	NO
RONCONI Andrea	SI
CUSINI Adele	SI
ZUCCOLI Giuliana	SI

Totale Presenti: 15 Totale assenti: 2

E' presente l'Assessore non facente parte del Consiglio Comunale, sig.ra De Giorgio Maria Grazia, ai sensi dell'art. 11, 4° comma, dello Statuto.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario, Roberta Del Nero

Il Sindaco, DEL NERO Patrizio, constatata la legalità dell'adunanza per aver adempiuto a tutte le formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO STATUTARIO DEL GRUPPO
COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiglio Comunale n. 45 del 21/07/2004 con la quale si procedeva all'approvazione del regolamento del "GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MORBEGNO";

Richiamata la nota Protocollo numero Y1.2024.002283 del 24/09/2024 di Regione Lombardia, con la quale chiede l'adeguamento del regolamento di costituzione dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile e conseguente iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Viste:

- La Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022, recante "Approvazione di uno schema tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la Costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del 3 marzo 2023, che individua, tra gli Enti titolati alla costituzione di un Gruppo di volontariato di protezione civile, oltre a Comuni singoli, Unioni di Comuni (o Comune individuato capofila), Province/Città Metropolitane, altri Enti pubblici non specificamente citati; questi ultimi, in Regione Lombardia, sono individuabili nelle Comunità Montane e negli Enti Parco, che abbiano costituito o intendano costituire Gruppi intercomunali di volontariato di protezione civile;
- La L.R.27/2022 e di successivo R.R.10/2022 che tengono conto di questa presenza consolidata e dell'importante ruolo sussidiario rappresentato da questi soggetti nei confronti dei piccoli Comuni, nell'espletamento della funzione di protezione civile assegnata ai rispettivi Sindaci, in qualità di Autorità di Protezione Civile;

Visto lo schema-tipo di regolamento approvato dalla succitata Direttiva del 22 dicembre 2022 che deve ritenersi applicabile anche a Comunità Montane ed Enti Parco, trasferendo il ruolo e le Responsabilità connesse alla gestione amministrativa al Legale Rappresentante dell'Ente interessato ed ai relativi uffici;

Dato atto che per assicurare l'uniformità amministrativa ed organizzativa dei Gruppi di volontariato di protezione civile, sono recepiti gli elementi fondamentali individuati dalla Direttiva del 22 dicembre 2022 sopra citata, che devono essere riportati esplicitamente nel Regolamento approvato da ciascun Ente:

- a) che l'Ente, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
- b) che all'interno del Gruppo è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore;
- c) che la denominazione è così formulata:

"Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune";

- d) l'assenza di scopo di lucro e la previsione di attività e azioni spontanee e gratuite;
- e) le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- f) lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del d.lgs.117/2017- Codice del Terzo Settore;
- g) i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi;

- h) i requisiti per l'ammissione di nuovi volontari effettivi e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità per seguite e l'attività svolta, nonché le procedure per la perdita dei requisiti di volontario effettivo;
- i) la durata e le modalità di elezione e di revoca del coordinatore operativo.

Visto il nuovo Regolamento del Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Morbegno, allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare il regolamento avanti citato che revoca e sostituisce il precedente Regolamento;

Visto il parere del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, inserito nell'atto;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, inserito nell'atto;

Sentita in proposito la competente Commissione Consiliare nella seduta del 10 ottobre 2024;

Uditi i seguenti interventi:

SINDACO

Se non ci sono altri interventi passiamo al punto numero 3: "Approvazione nuovo Regolamento statutario del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile". Il Regolamento precedente è del 21 luglio 2004, con la costituzione del Gruppo Volontari di Protezione Civile dal Comune di Morbegno, successivamente la Regione Lombardia... anzi, recentemente diciamo, ha innovato quello che sono i Regolamenti e le modalità di gestione dopo lunga esperienza dei Gruppi di Protezione Civile rendendo coerenti i Regolamenti di tutti i gruppi, anche in adempimento a quelle che sono le normative di sicurezza, e non soltanto, e del Terzo Settore, per quanto riguarda anche l'ammissione di questi gruppi.

Il Regolamento, diciamo così, è stato predisposto anche attraverso diverse consultazioni dalla Regione Lombardia, l'Assessorato competente, ed è stato proposto dell'approvazione "pressoché integrale", uso il riferimento specifico perché "pressoché integrale" ai Comuni, alle Amministrazioni che hanno appunto nel proprio territorio il Gruppo di Volontari di Protezione Civile.

Di questi, l'innovazione vera è la modalità di scelta del coordinatore, il coordinatore operativo è scelto dall'assemblea, l'assemblea è costituita dai volontari che hanno il tesserino di Protezione Civile e poi, una volta indicato, con decreto sindacale viene nominato. L'assemblea si deve tenere tre volte all'anno, c'è anche un Comitato esecutivo di coordinamento in modo da regolamentare quelli che solo i livelli, usiamo così, di coordinamento e di gestione dei volontari medesimi e del Gruppo.

Le modifiche che noi abbiamo apportato, noi e anche altri Gruppi, riguardano soprattutto l'incompatibilità nella proposta regionale ovviamente con un Regolamento che potesse valere per la Città Metropolitana di Milano al Comune di Pedesina, è evidente che alcune norme stringenti non necessariamente potevano calzare a quelle realtà e avrebbero magari creato difficoltà. La incompatibilità riguardava il coordinatore che non poteva essere o amministratore comunale o dipendente del Comune del quale ovviamente svolge l'attività come volontario di Protezione Civile. In questo caso, è chiaro, noi abbiamo tolto quei due riferimenti, per cui il coordinatore può essere nominato e indicato tra i volontari senza necessariamente creare diciamo così incompatibilità e rigidità di questo tipo perché, diversamente, probabilmente alcuni Gruppi, compreso il nostro, potrebbe portare delle difficoltà operative.

Sul resto, è evidente che alcune norme più stringenti riguardano la sicurezza. Il richiamo alla Legge 81 per quanto riguarda la sicurezza significa che dovranno apportare anche loro un attestato circa l'idoneità fisica per svolgere questa attività.

Penso che è stato distribuito in tempo utile tutto quanto riguarda l'altra parte componente che riguarda il Regolamento, sono cose, diciamo così, conosciute e rispetto a prima, diciamo così, c'è una definizione più precisa del ruolo dei volontari rispetto alla partecipazione nella gestione e direzione del Gruppo, quindi: assemblea, comitato, il coordinatore operativo, il Consiglio direttivo ed eventualmente altri organi che volessero istituire.

Quindi, una volta che noi come Consiglio abbiamo approvato il Regolamento faremo una procedura iscrizione RUNTS entro il 17, perché è la scadenza. Molti Consigli si stanno riunendo in questo periodo per l'approvazione del Regolamento, e quindi diventerà ovviamente operativo.

Non entro nel merito tecnico del Regolamento, che lo do per letto, per conosciuto, vi è una modifica da fare, l'ho riscontrata prima, all'articolo 13, laddove nella bozza presentata per quanto... lo leggo: "Il coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'articolo...", eccetera, "...per un periodo di 5 anni", qui sta scritto "inserire alla durata del mandato da un minimo di 3 a un massimo di 5", noi dobbiamo togliere questo rigo e lasciare "per 5 anni". Normalmente, la corrispondenza è uguale, analoga, al mandato amministrativo.

Ci sono osservazioni su questo? Consigliere Marchini.

CONSIGLIERE MARCHINI FRANCO

Mah, nessuna in particolare, abbiamo anche approfondito in Commissione, è un Regolamento proposto da Regione Lombardia, non abbiamo obiezioni sulle modifiche che avete pensato di proporre, quindi, il nostro voto sarà favorevole.

SINDACO

Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione il punto numero 4: "Approvazione dello schema di convenzione..."

Punto numero 3: "Approvazione nuovo Regolamento statutario del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile".

Contrari? Astenuti? A favore?

Approvato all'unanimità. Ecco, è un buon segno anche del Consiglio Comunale l'approvazione all'unanimità perché noi ringraziamo i nostri volontari di Protezione Civile e il Gruppo che, anche in questi giorni durante le abbondanti diciamo così cadute meteoriche, hanno dato la disponibilità e sono stati presenti, insieme ovviamente alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, per diciamo così gestire quegli eventi, sebbene non siano stati particolari, significativi da noi, però ha destato qualche preoccupazione all'opinione pubblica e quindi la presenza loro è sempre un elemento di novità favorevole.

(Segue intervento fuori microfono)

Ah, bisogna votare anche l'immediata esecutività. Normalmente con i Regolamenti no, però in questo caso dobbiamo farlo perché il 17 scade l'ultimo giorno a disposizione e quindi è giusto che si sia in regola con l'immediata esecutività.

Contrari? Astenuti? A favore?

È approvata l'immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario, nessuno astenuto, resi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90.
2. Di revocare il Regolamento Statutario del Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Morbegno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21/07/2004;
3. Di approvare il nuovo Regolamento Statutario del Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Morbegno composto da n.16 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4. Di demandare al Servizio LLPP e Manutenzione tramite il proprio personale gli adempimenti necessari al fine di perseguire l'iscrizione al RUNTS.

Sentita la proposta di rendere la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile al fine di procedere celermente con l'adozione degli atti successivi;

Con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario, nessuno astenuto, resi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / **66**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici Manutenzione**

Oggetto: **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO STATUTARIO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici Manutenzione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/10/2024

Il Responsabile di Settore
Ing. Andrea Bosatta

Parere Contabile

Servizio Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/10/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonio Camarri

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

DEL NERO Patrizio

Roberta Del Nero

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DEL NERO PATRIZIO in data 15/10/2024
DEL NERO ROBERTA in data 15/10/2024



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

DELIBERA N. 52 del 14/10/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO STATUTARIO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto incaricato della pubblicazione dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/10/2024

L'INCARICATO

Giorgio Zecca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZECCA GIORGIO in data 15/10/2024

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

- 1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 14/10/2024 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Morbegno, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Morbegno, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.
- 2) Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 112018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.

- 2) Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12. Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
- 4) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
- 5) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.

- 7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

- 1) La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - a. recesso volontario presentato dal volontario;
 - b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
 - c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo

settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

- 2) I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

- a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo

1) Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:

- a. Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
- b. Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c. Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali. ·
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;

- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art.12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art.13 – Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.

- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte

dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.